



**ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI
DA SOVRAINDEBITAMENTO
(OCC)**

DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BOLOGNA

Iscritto al n. 95 della Sezione A del Registro degli Organismi di
Composizione della Crisi da Sovraindebitamento istituito presso il
Ministero della Giustizia

CF: 80065350375 - P. IVA: 03139821205 - Codice Univoco Ufficio 75VGZR
IBAN: IT 65 Z 05387 02416 000002587006

**VADEMECUM CONTENENTE I PROFILI OPERATIVI DELLE PROCEDURE DI
COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO AGGIORNATO
CON LE DISPOSIZIONI DEL D. Lgs. N. 14/2019**

- Aggiornato al 8 maggio 2024 -

1.FASE INTRODUTTIVA DELLA PROCEDURA AVANTI L'OCC

1.1. - Deposito domanda di accesso alle procedure di sovraindebitamento di cui al D.Lgs, 14/2019 presso l'OCC

La domanda si presenta all'OCC mediante il deposito dell'apposito modulo, scaricabile dal sito <https://www.ordineavvocatibologna.net/organismo-di-composizione-della-crisi-da-sovraindebitamento> o ritirabile allo sportello dell'OCC presso l'Ordine degli Avvocati di Bologna in Piazza dei Tribunali 4 negli orari di ricevimento.

Il deposito può essere effettuato:

- tramite invio alla PEC (occ@ordineavvocatibopec.it)
- in cartaceo con consegna allo sportello.

L'OCC dell'Ordine degli Avvocati di Bologna ha sede nel territorio del competente Tribunale di Bologna. E' competente il tribunale nel cui circondario il debitore ha il centro degli interessi principali (di norma residenza o domicilio per la persona fisica non imprenditore e sede legale risultante dal registro imprese per le imprese).

1.2 - Contenuto della domanda

Il modulo va compilato in ogni sua parte e completato con i documenti e le relazioni indicati (sezione "Allegati").

La domanda deve contenere **(i)** il dettagliato elenco delle passività (debiti) e delle attività (es. stipendi, pensioni, aiuti di terzi, altre entrate), **(ii)** la proposta di Ristrutturazione dei debiti del consumatore o di Concordato minore **(iii)** la domanda di Liquidazione controllata o la richiesta di Esdebitazione dell'incapiente.

Il Codice della Crisi all'art. 66 prevede, inoltre, che *"i membri della stessa famiglia possono presentare un unico progetto di risoluzione della crisi da sovraindebitamento quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha un'origine comune"*. In tal caso, poiché le masse attive e passive dei familiari restano distinte, l'elenco dettagliato delle passività (debiti) e delle attività (crediti) deve essere predisposto per ogni singolo familiare e deve indicare i debiti/crediti allo stesso riferibili.

Il Debitore è tenuto ad indicare l'eventuale Convenzione nell'apposita sezione.

Nel caso in cui il Debitore sia assistito da un avvocato è necessario compilare anche la procura in calce al modulo.

Con la domanda deve essere sottoscritto e consegnato l'apposito modulo "privacy" pubblicato sul sito.

1.3 – Spese di segreteria non rimborsabili

All'atto del deposito devono essere versate spese di segreteria non rimborsabili per € 250,00, oltre IVA (per

un totale di €305,00) per l'avvio della procedura.

Il versamento può essere effettuato a mezzo bonifico, utilizzando il codice Iban indicato nel modulo (con allegazione della contabile alla domanda) o in contanti allo sportello.

In mancanza di versamento la domanda non sarà trattata.

1.4 - Assegnazione pratica al Collegio Gestore

A seguito del deposito della domanda e del versamento del fondo spese, alla domanda viene attribuito il relativo numero di procedura ed il Referente dell'OCC provvede ad assegnare la pratica al Collegio Gestore di turno.

Il Collegio Gestore accetta l'incarico con apposita dichiarazione dopo aver verificato, sulla base dei documenti depositati dal Debitore, l'assenza di motivi di incompatibilità.

1.5 – Redazione del preventivo

A seguito dell'accettazione, l'OCC redige il preventivo dei costi della procedura secondo il Tariffario in vigore (pubblicato sul sito <https://www.ordineavvocatibologna.net/organismo-di-composizione-della-crisi-da-sovraindebitamento>), sulla scorta delle voci di attivo e passivo indicato nell'istanza, che dovrà essere sottoscritto per accettazione dal Debitore/Debitori e trasmesso all'OCC.

Nel caso in cui l'attivo offerto ai creditori ed il passivo dichiarato non siano ricavabili dalla domanda e/o dai documenti ad essa allegati, con conseguente impossibilità di redazione del preventivo, l'OCC richiederà al Debitore, o al di lui Legale e/o Advisor se nominato, le integrazioni documentali indispensabili alla formulazione del preventivo.

Il preventivo viene trasmesso al Difensore e/o Advisor, se nominato, o al Debitore, all'indirizzo PEC o di e-mail ordinaria indicati nella domanda.

Si precisa che in esito alla redazione della relazione il Collegio Gestori potrà allineare il preventivo adeguandolo all'attivo ed al passivo effettivi risultanti dalla circolarizzazione, che verrà inviato al Debitore per la sottoscrizione.

Il Debitore può proporre con apposita istanza modifiche alle sole modalità di pagamento, che saranno oggetto di valutazione ed eventuale approvazione da parte dell'OCC.

Si precisa che la richiesta di porre in prededuzione in tutto o in parte il compenso dovrà essere previamente valutata dall'OCC, sentito il Collegio dei Gestori.

1.6 – Avvio della pratica o sua archiviazione

La procedura ha avvio con l'accettazione formale del preventivo da parte del Debitore, mediante invio dello stesso, firmato per accettazione dal Debitore, all'OCC.

In mancanza di accettazione del preventivo, l'OCC invierà un sollecito formale, via PEC o a mezzo raccomandata, assegnando un termine entro il quale il Debitore dovrà comunicare l'accettazione del preventivo. Decorso comunque il termine di giorni 30 senza che il Debitore abbia comunicato l'accettazione, la pratica, verrà considerata definitivamente rinunciata e verrà archiviata.

1.7 Adempimenti iniziali dell'OCC e del Collegio Gestore

A seguito della nomina del Collegio Gestori, l'OCC invia al Debitore o al legale nominato la comunicazione della nomina ed assegnazione della procedura.

In esito al conferimento dell'incarico, l'OCC provvede ad effettuare le comunicazioni di legge agli Uffici Fiscali (Agente della Riscossione, uffici fiscali anche presso enti pubblici).

Il Collegio dei Gestori deve svolgere i compiti e le funzioni della vigente normativa con diligenza e senza indugio, portando a termine la predisposizione della relazione entro il termine di mesi 6 dall'accettazione dell'incarico, termine prorogabile, fatto salvo la richiesta di ulteriore proroga da parte del Debitore per provvedere alla consegna di documentazione integrale.

2. FASE ISTRUTTORIA

2.1 Il primo incontro col Debitore e il difensore o Advisor se nominato

A seguito dell'accettazione del preventivo, il Collegio Gestori darà corso all'incarico ricevuto e fisserà un primo incontro col Debitore ed il difensore o advisor se nominato.

Il Collegio Gestori comunicherà all'Agente per la Riscossione ed agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali, l'apertura del procedimento con richiesta di trasmissione entro 30 giorni del debito accertato a carico del Debitore e degli eventuali accertamenti pendenti.

Nel corso dell'incontro – di cui viene redatto e conservato agli atti della procedura apposito verbale sottoscritto dal Debitore, difensore o advisor e gestore della crisi – il Collegio Gestore sente il Debitore, vaglia i documenti già ricevuti e richiede al Debitore le eventuali necessarie integrazioni, valuta la sussistenza dei requisiti per l'ammissibilità del Debitore alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, individuando col medesimo quale procedura avviare tra quelle previste dal Codice della crisi **D. Lgs. 14/2019**, salva sempre la possibilità di mutare la procedura in corso di istruttoria, laddove se ne presenti la necessità.

Nel primo incontro il Collegio Gestore può eventualmente assumere informazioni e documentazione necessarie per la predisposizione del preventivo, nel caso in cui la domanda iniziale non sia sufficientemente documentata.

2.2 - La scelta della procedura

Il Debitore in stato di sovraindebitamento può decidere di attivare una delle quattro procedure:

- **Ristrutturazione dei debiti del consumatore,**
- **Concordato minore;**
- **Liquidazione controllata;**
- **Esdebitazione dell'incapiente.**

All'art. 66 è, inoltre, previsto anche il cd. **sovraindebitamento familiare**.

E' possibile avviare una unica procedura di composizione della crisi quando a proporla sono soggetti conviventi o quando il sovraindebitamento ha un'origine comune. Tuttavia, qualora uno dei debitori non sia qualificabile come "consumatore", al progetto unitario di ristrutturazione dei debiti della famiglia si applicano le disposizioni relative al "Concordato minore".

Il compenso sarà proporzionalmente suddiviso tra i membri della famiglia.

Il Collegio Gestori valuterà, sulla base della documentazione fornita, anche a seguito di eventuale integrazione, se vi sono i presupposti oggettivi e soggettivi per accedere alla procedura di sovraindebitamento.

L'individuazione della procedura dipenderà dalla natura dei debiti che si intendono ristrutturare, occorrendo distinguere tra debiti derivanti dalla attività imprenditoriale o professionale, debiti derivanti da garanzie e/o fideiussioni, debiti derivanti da obbligazioni personali o al consumo.

In assenza dei requisiti e/o condizioni richiesti per accedere alla procedura prescelta dal Debitore, il Collegio Gestore valuterà insieme allo stesso l'opportunità di chiedere l'accesso ad altra procedura (se per esempio vi è stato errore nella valutazione circa la natura dei debiti o della qualità del debitore) o alla procedura residuale della Liquidazione controllata (nella quale possono essere comprese tutte le tipologie di debito) o, ancora, alla Esdebitazione dell'incapiente.

A) I presupposti soggettivi che debbono possedere i debitori per l'accesso alle procedure da sovraindebitamento sono i seguenti:

- essere un debitore rientrante tra quelli individuati all'art. 2 comma 1 lettera c) D. Lgs.14/19, e precisamente:
- consumatore
- Imprenditore minore
- Imprenditore agricolo
- Start up innovativa
- ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza
- essere in stato di sovraindebitamento così come definito all'art. 2 comma 1 lettera c): stato di crisi (che renda probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far

fronte alle obbligazioni nei successivi 12 mesi) o di insolvenza (che si manifesta con inadempimenti od altri fattori esteriori i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni)

B) i presupposti oggettivi che impediscono l'accesso alle procedure:

- aver usufruito di altra esdebitazione nei cinque anni precedenti la domanda (nella liquidazione controllata ciò impedisce solo l'esdebitazione e non l'accesso)
- avere beneficiato dell'esdebitazione per due volte (nella liquidazione controllata ciò impedisce solo l'esdebitazione e non l'accesso)
- nella Ristrutturazione dei debiti: aver determinato lo stato di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode; nel Concordato minore: aver commesso atti diretti a frodare i creditori

C) Le singole procedure:

- Nel **Concordato minore**, il debitore (professionista, imprenditore minore, l'imprenditore agricolo, start-up innovativa o ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza) – escluso espressamente il **consumatore** - per veder ammessa la propria proposta oltre a possedere i requisiti cd. generali di cui sopra, deve aver prodotto tutti i documenti richiesti agli artt. 75 e 76 e non deve aver commesso atti diretti a frodare le ragioni dei creditori.

Per l'omologazione del Concordato minore è necessario il consenso del 51% dei creditori. L'omologazione del Concordato minore produce effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili, salvo patto contrario. Il Concordato non pregiudica i diritti dei creditori nei confronti dei coobbligati, fideiussori del debitore e obbligati in via di regresso salvo non sia diversamente previsto.

Il concordato minore può contenere la domanda di continuità aziendale o professionale (art. 74 co.1 CCII) oppure avere natura liquidatoria (art. 74 co.2 CCII) ed in tal caso occorre l'apporto di finanza di terzo che aumenti in misura apprezzabile il soddisfacimento dei creditori.

Il legislatore della riforma ha riaffermato la possibilità nell'ambito del concordato minore che preveda la continuazione dell'attività di richiedere l'esclusione dalla procedura del mutuo /finanziamento acceso per l'acquisto di beni strumentali, che risulti in regolare ammortamento; in alternativa può richiedere al GD l'autorizzazione a provvedere al saldo delle rate scadute.

- La **Ristrutturazione dei debiti del consumatore** può essere richiesta solo se il sovraindebitato è qualificabile come **consumatore** ai sensi dell'**art. 2 comma 1 lettera e)** ovvero *“la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali”*. Si considera, pertanto, consumatore anche la persona fisica che, seppur socio di società di persone, acceda alla procedura per ristrutturare i debiti estranei a quelli sociali. Anche il fideiussore che ha agito per scopi familiari e che ha rilasciato garanzie in favore di società può accedere a tale istituto.

Nella Ristrutturazione dei debiti del consumatore l'omologazione è soggetta solo al vaglio del Giudice (non è quindi necessario il consenso dei creditori). I creditori possono però inviare opposizioni /contestazioni all'OCC che dovrà esaminarle e riferire al Giudice Delegato. Per l'ammissione **della proposta** è però indispensabile che il Debitore/consumatore, oltre a possedere i requisiti cd. generali di cui sopra, non abbia determinato il proprio sovraindebitamento *“con colpa grave, malafede o frode”*.

Il Codice della Crisi d'impresa e dell'insolvenza ha riaffermato la possibilità di escludere dalla procedura il mutuo acceso dal Debitore per l'acquisto della prima casa, garantito da ipoteca, che sia in regolare ammortamento; in alternativa il Debitore potrà chiedere al G.D. di essere autorizzato a pagare le rate scadute.

- La **Liquidazione controllata** è procedura residuale rispetto alle prime due e può essere attivata da **qualsiasi** Debitore, persona fisica o giuridica. In questo caso il Debitore mette a disposizione dei creditori tutto il proprio patrimonio (con esclusione solo dei beni indicati dall'art. 268 comma 4 CCII). L'apertura della procedura della società di persone produce i suoi effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili. Per la sua apertura non è necessario il consenso dei creditori.

Con il provvedimento di chiusura della liquidazione il G.D. dichiara inesigibili nei confronti del debitore i debiti concorsuali non soddisfatti: cd. **Esdebitazione**.

Nella liquidazione controllata l'Esdebitazione può essere richiesta dal debitore anche se le operazioni di liquidazione non sono ancora terminate qualora siano decorsi tre anni dalla sua apertura. In tal caso il debitore è dichiarato esdebitato pur proseguendo la procedura per il tempo necessario all'esecuzione integrale del programma di liquidazione.

Allo scadere dei tre anni dall'apertura non è più dovuto l'eventuale versamento mensile delle somme eccedenti le spese di sostentamento familiare, né possono essere inglobati nella procedura di liquidazione altri beni sopravvenuti (come confermato dalla Corte Costituzionale con la pronuncia depositata il 19.1.2024)

L'esdebitazione non opera nelle ipotesi previste dall'articolo 280 CCII nonché nelle ipotesi in cui il debitore abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode. Delle condizioni non ostative al riconoscimento ne dà atto il Liquidatore nella relazione al GD propedeutica all'emissione del provvedimento d'ufficio di esdebitazione.

La **Liquidazione controllata** può essere attivata anche **ad istanza di un creditore**, come previsto dall'art. 268 comma 2 CCII, che ha introdotto la possibilità per lo stesso, anche in pendenza di esecuzioni individuali già avviate, di proporre istanza al Tribunale nei confronti del debitore persona fisica, in ipotesi di passivo superiore ad Euro 50.000,00.

A seguito dell'istanza il Tribunale, nell'ambito del procedimento unitario, nomina il Giudice Delegato che convoca le parti in apposita udienza.

Il debitore ai sensi dell'art. 268 co. 3 CCII può rivolgersi all'OCC al fine di richiedere una relazione attestante che non è possibile acquisire attivo, attestazione che deve essere corredata dalla documentazione prevista dall'art. 283 CC in tema di esdebitazione del debitore incapiente.

Il Debitore ha altresì diritto di chiedere al Tribunale, nella persona del Giudice Delegato nominato, un termine al fine di accedere ad una procedura di Concordato Minore o di Ristrutturazione dei Debiti del Consumatore come previsto dall'art. 271 CCII, integrando la domanda, sempre attraverso l'ausilio dell'OCC.

Si precisa infine che, scaduto il termine concesso dal Tribunale per la presentazione di una domanda di accesso ad una procedura negoziale, viene dichiarata d'ufficio l'apertura della procedura di Liquidazione Controllata ai sensi dell'art. 270 CC, nominando un Liquidatore per svolgere i compiti e le funzioni di cui agli artt. 268 e ss CCII.

- L'**Esdebitazione dell'incapiente** (art. 283 D.Lgs. 14/2019) è una procedura che può essere richiesta dal Debitore, persona fisica, **che sia meritevole**, che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura, ed è concessa **solo per una volta**; è comunque fatto salvo l'obbligo di pagamento del debito entro quattro anni dalla data di emissione del decreto di Esdebitazione laddove sopravvengano utilità rilevanti che consentano il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore complessivamente al 10%. Valutazione questa da effettuare su base annua. Non sono considerate utilità i finanziamenti in qualsiasi forma erogati.

Il G.D., valutata la **meritevolezza** del debitore (assenza di atti in frode e mancanza di dolo o colpa grave nella formazione dell'indebitamento), sulla scorta delle risultanze della relazione particolareggiata dell'OCC, concede l'Esdebitazione e individua il termine entro il quale il debitore – a pena di revoca-

deve presentare la dichiarazione relativa alle cd. sopravvenienze. L'OCC vigila per quattro anni sulla tempestività del deposito e verifica l'esistenza di sopravvenienze

Sono **esclusi** dal beneficio dell'esdebitazione (art. 280 CCII):

- ✓ Obblighi di mantenimento
- ✓ Risarcimento dei danni da fatto illecito extracontrattuale
- ✓ Sanzioni penali ed amministrative che non siano accessorie a debiti estinti

2.3 - Verifica documenti prodotti e da produrre.

In sede di prima audizione, con relativa verbalizzazione, il Collegio Gestore esaminerà la completezza della documentazione che la legge (art. 39- artt. 67 – 76 - 283) richiede a pena di inammissibilità e/o improcedibilità della domanda, ai fini del deposito della proposta di Concordato minore e di Ristrutturazione dei debiti del consumatore, di accesso alla procedura di Liquidazione Controllata o di Esdebitazione dell'incapiente.

In ogni caso, il Collegio, qualora ritenuto necessario, fisserà un termine per la produzione di documentazione integrativa ritenuta utile all'istruzione della pratica.

2.4 - I documenti richiesti: Check List

Tutte le domande di accesso alle procedure dovranno essere corredate dei seguenti documenti. Ciò vale anche per la Liquidazione controllata in virtù dell'art. 39 CCII

1.	Copia documento d'identità e Codice Fiscale <i>(della persona fisica istante e/o del legale rappresentante)</i>
2.	Numero e descrizione dei componenti il nucleo familiare conviventi e non
3.	Elenco spese correnti necessarie al sostentamento dell'istante e dei componenti la sua famiglia / Copia provvedimenti relativi ad eventuali obblighi di mantenimento / indicazioni relative all'intero reddito familiare (coniuge, Figli, conviventi etc)
4.	Certificato Residenza Storico e Stato di famiglia
5.	Estratti conti correnti intestati e cointestati ultimi 5 anni / copia Libretti postali o bancari / copia polizze vita e contratti assicurativi
6.	Copia ultime tre buste paga e contratto lavoro / dichiarazioni dei redditi degli ultimi 3 anni o dichiarazione di omessa presentazione con indicazione delle relative ragioni / altre fonti di reddito (se persona fisica)
7.	Copia dichiarazioni redditi relative agli anni coincidenti con assunzione mutui / rilascio garanzie / Copia contratti di mutuo e piani ammortamento / copia contratti fideiussori etc
8.	Carichi pendenti / Casellario Giudiziale
9.	Cassetto fiscale / Cassetto previdenziale (se attivi)
10.	Visura camerale, posizione completa-storica del debitore <i>(cd. fascicolo storico)</i> / Visura Protesti
11.	Visura Catastale nominativa sul territorio nazionale / Visura Ipotecaria per nominativo sul territorio nazionale / Visura ipotecaria ventennale relativa a beni sui quali l'istante risulta possedere diritti reali / Visura P.D.A. storica
12.	Copia perizia o valutazione commerciale del valore di mercato dell'immobile di proprietà
13.	Carichi pendenti Agenzia Entrate / Estratto ruolo Ag. Entrate /Avvisi bonari Agenzia Entrate
14.	Centrale Rischi Banca d'Italia / Centrale Rischi CRIF / Centrale Allarme Interbancario Banca d'Italia

15. Specificazione del tipo di strumento richiesto: Ristrutturazione dei debiti del consumatore / Concordato minore / Liquidazione controllata / Esdebitazione incapiente / Rateazioni proposte, tempi e modalità di pagamento dei creditori (non per Esdebitazione incapiente e Liquidazione controllata) / Relazione dettagliata delle cause del sovraindebitamento
16. Elenco dei creditori con indicazione di: indirizzo /domicilio digitale, importo del credito, diritti di prelazione e indicazione grado di privilegio
17. Elenco eventuali crediti da incassare, anche se futuri
18. In caso di concordato minore occorre allegare (art. 75 CCII): ultimi tre bilanci, ultime tre dichiarazioni IRAP, ultime tre dichiarazioni annuali IVA, o ultimi esercizi in caso di attività con minore durata, relazione aggiornata su situazione economica, patrimoniale e finanziaria;
19. Scritture contabili e fiscali obbligatorie degli ultimi 3 esercizi con dichiarazione di conformità all'originale (se imprenditore)
20. Autocertificazioni che verranno, eventualmente, richieste dal Collegio Gestori OCC
21. copia atti di disposizione e atti straordinari effettuati nel quinquennio (se esistenti); per il CM eventuale indicazione degli atti compiuti ex art. 94 CCII
22. copia atti relativi a procedure esecutive pendenti
23. copia atti relativi a contenzioni civili/ amministrativi/ tributari/penali

2.5 - Accesso alle banche dati e circolarizzazione del passivo

Il Collegio Gestore, anche al fine di verificare che il debitore non abbia compiuto atti in frode ai creditori, accederà ai dati dell'anagrafe tributaria, ai sistemi di informazioni creditizie, alle centrali rischi ed alle altre banche dati pubbliche, ivi compreso l'archivio centrale informatizzato di cui all'art. 30 *ter* comma 2 del D. Lgs. n. 141/2010 e l'archivio ANIA tra imprese assicuratrici. **A tal fine il debitore si obbliga a rilasciare al Collegio Gestori la delega all'accesso alle Banche dati**

Il Collegio Gestore procederà inoltre alla circolarizzazione del passivo, inviando PEC o raccomandata ai creditori, come individuati dal Debitore e dei quali dovrà fornire l'indirizzo del domicilio digitale (ove esistente) e come risultanti dai documenti prodotti o dalle verifiche presso le banche dati, al fine di ricostruire con esattezza il debito esistente.

3. L'ISTANZA DEL DEBITORE DA DEPOSITARE IN TRIBUNALE

3.1 - Contenuto della domanda

A conclusione dell'attività istruttoria svolta dal Collegio Gestore come sopra descritta, il Debitore dovrà redigere con l'ausilio del proprio legale/Advisor o del Gestore OCC il ricorso introduttivo della procedura prescelta, distinguendo le seguenti sezioni:

1. Identificazione del Debitore e premessa introduttiva sulla presenza dei presupposti di ammissibilità;
2. Indicazione eventuale del legale che assiste il Debitore (necessario per il Concordato minore) allegando la procura alle liti e il contratto professionale
3. Descrizione della situazione patrimoniale e della consistenza reddituale del Debitore, e della propria famiglia, indicazione delle proprietà immobiliari e di mobili registrati;
4. Elenco di tutti i creditori, dell'ammontare dei singoli crediti e con indicazione degli eventuali privilegi e prelazioni di legge, nonché del domicilio digitale o indirizzo cui inviare le comunicazioni previste dalla legge;
5. Indicazione delle spese correnti per il mantenimento del Debitore e della sua famiglia;
6. Indicazione delle cause dell'indebitamento;

7. Le ragioni dell'incapacità del Debitore di adempiere le obbligazioni assunte,
8. indicazione degli eventuali atti di disposizione e/o di atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni;
9. Attivo da destinare alla procedura e cronoprogramma dei pagamenti nella durata del piano;
10. Eventuali garanzie di terzi
11. Eventuale falcidia di debiti derivanti da finanziamenti garantiti con cessione del quinto di stipendio o pensione o TFR del Debitore
12. Eventuale falcidia dei crediti tributari e previdenziali
13. Eventuale proposizione di istanza ai fini della sospensione di procedimenti esecutivi che potrebbero pregiudicare il piano (per la RDC e CM)
14. Eventuale proposizione di istanza al fine di inibire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore fino alla conclusione del procedimento
15. Indicazione degli atti del Debitore impugnati dai creditori (se esistenti);
16. Indicazione dei costi della procedura
17. La proposta di Ristrutturazione dei debiti del consumatore o di Concordato minore (in continuità o liquidatorio) o la domanda di Liquidazione controllata o di Esdebitazione dell'incapiente;
18. Indicare in via di subordine, se ritenuto, la domanda di conversione in procedura di liquidazione controllata, prospettandone in ricorso contenuto e programma di liquidazione

Il ricorso va iscritto a ruolo con modalità telematica presso il Tribunale di Bologna – Procedure Concorsuali versando un contributo unificato di Euro 98,00 ed una marca da bollo di Euro 27,00. In mancanza di assistenza legale o advisor il ricorso e la relazione dell'OCC, corredati dalla documentazione prevista dalla normativa, saranno depositati a cura dell'OCC.

3.2– In particolare: contenuto minimo obbligatorio della proposta di Concordato minore o di Ristrutturazione dei debiti del consumatore

La proposta potrà prevedere la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei **crediti futuri** così come mediante **l'intervento di uno o più terzi garanti** nel caso in cui il patrimonio del Debitore non sia sufficiente a garantire la fattibilità della proposta. Il terzo potrà intervenire sia partecipando direttamente alla soddisfazione dei creditori sia prestando garanzia.

La proposta può prevedere la **falcidia** dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione e dalle operazioni di prestito su pegno.

La proposta può prevedere altresì la parziale **falcidia** dei crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca, a condizione che ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione controllata avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, previa attestazione in tal senso dell'OCC

Nel caso di proposta di Concordato minore di un imprenditore/professionista/etc **non in continuità** è sempre richiesto **l'apporto di risorse esterne** che aumentino in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori.

Il consumatore nella proposta di Ristrutturazione dei debiti può richiedere (art. 67 comma5) di escludere dall'attivo la **prima casa** a condizione che il mutuo garantito da ipoteca sia in regolare ammortamento oppure potrà chiedere al GD di essere autorizzato al pagamento del debito scaduto per capitale ed interessi alla data della domanda – **in detti casi** il mutuo continuerà, quindi, ad essere pagato fino alla naturale conclusione.

L'imprenditore/professionista/etc che propone domanda di Concordato minore potrà - **nel solo caso di continuazione dell'attività** - richiedere il mantenimento del mutuo con garanzia reale sui **beni strumentali** necessari all'esercizio di impresa qualora sia in regolare ammortamento o potrà chiedere al G.D. di essere autorizzato a pagare il debito scaduto per capitale ed interessi. In tal caso l'OCC dovrà attestare che il credito

garantito da ipoteca potrà essere soddisfatto integralmente dalla liquidazione del bene e che il rimborso non lede i diritti dei creditori

In caso di CM in continuità il Debitore dovrà indicare tempi e modalità per superare la crisi da sovraindebitamento, fornendo un piano di risanamento che preveda il pagamento dei creditori – eventualmente suddivisi in classi – anche falcidiato.

Occorre sempre fornire documentazione relativa a stipendi, pensioni, salari dell'intero nucleo con la indicazione di quanto necessario al mantenimento del nucleo medesimo.

Occorre inoltre fornire ai Gestori la documentazione necessaria per la valutazione del merito creditizio da parte del soggetto finanziatore, in ordine al quale i Gestori devono esprimere un giudizio sia nel caso di RDC che di CM.

3.3 In particolare: il ricorso per l'apertura della Liquidazione controllata

A differenza di quanto avviene nel caso di Ristrutturazione dei debiti del consumatore o di Concordato minore, con la domanda di Liquidazione controllata, il Debitore mette a disposizione della massa dei creditori tutti i propri beni (quelli attuali, gli accessori, pertinenze e frutti nonché i beni sopravvenuti nei tre anni successivi all'apertura della procedura).

Sono esclusi dalla liquidazione, oltre ai crediti (assolutamente o relativamente) impignorabili, soltanto le somme strettamente necessarie al Debitore per il mantenimento proprio e della sua famiglia, che saranno quantificate in sede di apertura della procedura di liquidazione controllata oppure dal Giudice Delegato in relazione al singolo caso concreto, onerando il Liquidatore che sarà nominato di redigere una relazione informativa per emettere i provvedimenti di cui all'art. 268 CCII, **tenendo, altresì, conto dell'intero reddito familiare di cui il debitore deve dare atto nella propria domanda**. Il Debitore, per ottenere dal GD già all'apertura della procedura la quantificazione delle somme necessarie al mantenimento è opportuno che ne faccia richiesta nella domanda unendo l'elenco dettagliato di tutte le relative spese ed allegando i documenti giustificativi. In difetto, il GD potrà provvedere solo a seguito del provvedimento in esito all'esame della relazione del Liquidatore. Si ricorda che in difetto le somme saranno apprese dal Liquidatore in favore della procedura.

In caso di accoglimento della domanda, il Tribunale nomina un Liquidatore, che accettato l'incarico, dovrà procedere alla redazione dell'inventario di tutti i beni del Debitore e a predisporre il programma di liquidazione.

Il Liquidatore dovrà, altresì, accertarsi dell'esistenza di eventuali contenziosi e procedure esecutive a carico del Debitore, prevedendo appositi accessi presso le competenti cancellerie, valutando il subentro nelle procedure medesime previa autorizzazione del GD.

Il Liquidatore, previa autorizzazione del Giudice, quando utile al miglior soddisfacimento dei creditori, potrà: (i) esercitare e/o proseguire ogni azione prevista dalla legge finalizzata a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio del debitore nonché ogni azione diretta al recupero dei crediti (ii) esercitare e/o proseguire le azioni dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio ai creditori

4. LA FUNZIONE DI AUSILIO DEL COLLEGIO GESTORE NELLA REDAZIONE DELLA DOMANDA

Si evidenzia che il Collegio Gestore ha il compito di coadiuvare il Debitore nella predisposizione della domanda (da redigere nelle forme del ricorso) da depositare presso il Tribunale competente.

Quanto premesso al fine di evidenziare che anche per la redazione dell'istanza che il Debitore depositerà in Tribunale – per il tramite dell'OCC in caso di assenza di legale e/o advisor - e non solo della relazione dell'OCC, è indispensabile un confronto produttivo tra il Collegio Gestore ed il Debitore e/o il suo Legale e/o Advisor se presente.

Il suddetto confronto è indispensabile al fine di assicurare:

- la corretta predisposizione della domanda;
- la verifica della veridicità dei dati contenuti nella domanda di accesso alla procedura e nei documenti allegati alla stessa. A tal fine, laddove vi siano delle incongruenze nella documentazione raccolta, il

Gestore chiederà chiarimenti e/o integrazioni documentali al sovraindebitato ed al legale o Advisor che lo assiste.

Si precisa che gli artt. 67 e ss CCII in tema di Ristrutturazione dei debiti del consumatore non prevedono l'obbligo di assistenza legale; parimenti dicasi per la Liquidazione Controllata.

5. LA REDAZIONE DELLA RELAZIONE DELL'OCC

Il ricorso contenente la proposta di Ristrutturazione dei debiti del consumatore o di Concordato minore dovrà essere corredata della Relazione dell'OCC, che, pur assumendo peculiarità diverse a seconda della procedura prescelta, dovrà comunque contenere:

- a) verifica dei presupposti oggettivi e soggettivi per l'accesso alla procedura;
- b) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal Debitore nell'assumere le obbligazioni;
- c) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del Debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
- c) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del Debitore impugnati dai creditori;
- d) il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della proposta;
- f) indicazione del programma di soddisfacimento dei creditori e le percentuali attribuite,
- g) la valutazione della convenienza della proposta rispetto all'alternativa liquidatoria;
- h) indicare se il soggetto finanziatore abbia tenuto conto del "merito creditizio" del debitore ai fini della concessione del finanziamento, valutato in relazione al suo reddito disponibile dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita
- i) l'indicazione dei presunti costi della procedura

Nel caso di Liquidazione controllata, la relazione dell'O.C.C. dovrà contenere ex art. 269 CCII:

- o la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda
- o la valutazione della situazione economica patrimoniale e finanziaria del debitore

Nel caso di Esdebitazione dell'incapiente, la relazione particolareggiata dell'O.C.C. dovrà contenere ai sensi dell'art.283 CCII:

- a) la verifica dei presupposti oggettivi e soggettivi per l'accesso alla procedura e in particolare il profilo della meritevolezza;
- b) la verifica dell'insussistenza di utilità diretta o indiretta anche in prospettiva futura a favore della massa;
- c)l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal Debitore nell'assumere le obbligazioni
- d) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del Debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
- e) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del Debitore impugnati dai creditori;
- f) il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dal consumatore a corredo della proposta;

5.1 DEPOSITO DEL RICORSO PRESSO IL TRIBUNALE

Il ricorso, corredato dalla elencata documentazione e della relazione dell'OCC, deve essere depositato presso il Tribunale del luogo di residenza della persona fisica o della sede legale o comunque principale dell'azienda.

Al deposito **provvede il Debitore mediante il proprio advisor o legale oppure l'OCC** attraverso la modalità telematica al Registro SIECIC previo pagamento del contributo unificato e della marca da parte del debitore (Euro 98,00 ed Euro 27,00)

6. L'AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

Per la presentazione del ricorso per Ristrutturazione dei debiti del consumatore o l'istanza di Liquidazione controllata o di Esdebitazione dell'incapiente il Codice della Crisi non prevede l'assistenza tecnica, che

comunque è sempre consigliata.

Per il Concordato minore le linee guida del Tribunale di Bologna prevedono l'obbligo dell'assistenza del legale.

Il Debitore può chiedere di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi e per gli effetti degli artt. 75 e ss DPR n. 115/2002, se il reddito complessivo familiare non supera €. 12.838,01.

Detto limite di reddito viene aggiornato ogni due anni a seguito delle variazioni ISTAT.

L'istanza deve essere presentata al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna, compilando l'apposito modulo reperibile anche on line e al Collegio dei Gestori dovrà essere consegnata la delibera di ammissione da parte del COA da allegare al ricorso del Debitore e/o alla Relazione dei Gestori, ai fini della indicazione dei costi di procedura,

Si precisa che l'ammissione del debitore al Patrocinio a Spese Stato sarà poi definitivamente valutata dall'Ufficio Giudiziario competente.